

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 20 luglio 2016

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disciplina dei servizi di polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall’Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.
3. Sono titoli di polizia urbana le autorizzazioni, le concessioni, le licenze e i permessi previsti dal presente regolamento.

Art. 2 – Direzione ed esecuzione dei servizi di polizia urbana

1. Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di polizia urbana.
2. Il servizio di polizia urbana viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge o di regolamento, l’obbligo di far osservare le disposizioni dell’Autorità comunale e di accertare determinati fatti.
3. Salvo quanto disposto dall’art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689, nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell’autorità comunale destinati all’esercizio di attività per cui è prevista l’autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’Autorità.
4. Per l’accertamento di reati e per il compimento di atti di polizia giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3 – Richiesta e rilascio di concessioni – autorizzazioni ed altri titoli

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con apposita e motivata domanda, con l’osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dei documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sulla richiesta, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.
3. Prima del rilascio dell’autorizzazione o della concessione, il Sindaco, all’occorrenza, ha facoltà di invitare a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando all’uopo un termine non superiore a sessanta (60) giorni.
4. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato su richiesta dell’interessato per giustificati motivi e particolarmente quando per la utilizzazione del titolo si renda necessario l’approntamento di locali o la esecuzione di lavori.
5. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l’ordinamento interno del Comune.
6. I titoli si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l’atto medesimo;
 - c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
 - d) con l’obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell’autorizzazione o della concessione data;
 - e) sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.
7. Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:

- 1) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;
 - 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora il Sindaco lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente.
8. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4 – Ostensibilità e validità dei titoli

1. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
4. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.
5. Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.
6. Qualora il Sindaco lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

Art. 5 – Sospensione – revoca e decadenza dei titoli

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente. Il provvedimento di sospensione deve obbligatoriamente, pena l'illegittimità del medesimo, prevedere esattamente il periodo di sospensione.
2. Possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo per il pubblico interesse ovvero nel caso mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento del provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 21-quinquies della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Possono inoltre essere revocati in caso di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.
4. La sospensione e la revoca dei titoli sono adottate con ordinanza del Sindaco.
5. Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione del Sindaco.
6. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
7. Il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.
8. Il Sindaco può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

TITOLO II – NETTEZZA, DECORO E ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 6 – Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.
2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

4. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal vigente regolamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.
5. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo (sigarette e sigari) sul suolo, nelle acque e negli scarichi, ai sensi dell'art. 232-bis, 3° comma, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come modificato dall'art. 40, 1° comma, della legge 28/12/2015, n. 221; per tale violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60 a euro 300, ai sensi dell'art. 255, comma 1-bis, del citato Decreto legislativo.

Art. 7 – Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti.

Art. 8 – Cura e manutenzione di scarpate e fossi, estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

1. Ferme restando le particolari disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia a tutela delle strade e delle acque, i proprietari di scarpate e fossi lungo le strade sono tenuti alla cura e manutenzione per la parte di loro competenza, impedendo scoscendimenti del terreno e regolando la crescita di arbusti ed altra vegetazione in modo che non sia impedito il deflusso delle acque.
2. Il Sindaco con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta; il Sindaco può altresì limitare e/o regolamentare l'uso dei diserbanti e dei fitofarmaci.

Art. 9 – Atti contrari al decoro e alla decenza

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dei luoghi all'uopo destinati.
2. E' altresì vietato compiere atti osceni (art. 527 del codice penale).

Art. 10 – Manutenzione degli edifici

1. I proprietari o i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice civile e dalla normativa vigente, debbono:
 - a) tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
 - b) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
 - c) provvedere ai restauri dell'intonaco e alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici;
 - d) provvedere alla pulizia degli accessi privati sugli spazi pubblici e dei marciapiedi dal fogliame e da eventuali imbrattamenti;
 - e) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.
 - f) I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

Art. 11 – Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti.
3. Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 12 – Distribuzione di manifesti

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche.
2. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità e previa comunicazione al Sindaco, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.
3. E' fatto divieto di mettere volantini e ogni altro tipo di materiale pubblicitario o informativo sui veicoli in sosta.

Art. 13 – Cartelli, iscrizioni, targhe, proiezioni e notiziari luminosi

1. Salvo quanto prescritto dal precedente art. 12 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, quand'anche non vi sia occupazione di suolo pubblico.
2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dei disegni, delle descrizioni delle opere, dei testi delle iscrizioni e delle fotografie dell'edificio e del luogo.
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per le proiezioni, i notiziari ed i giornali luminosi.

Art. 14 – Lavori e attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza autorizzazione del Sindaco è proibito esercitare lavori artigianali in luoghi pubblici o di pubblico transito.
2. il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.
3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 15 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.
2. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 16 – Battitura di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Art. 17 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
2. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 18 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 19 – Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti, concimazione di terreni

1. Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili debbono essere munite di autorizzazione del Sindaco e delle altre Autorità competenti indicate dalle leggi speciali.
2. L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali da destinare al fine di fertilizzare i propri terreni agricoli, se dotati di relativo piano di spandimento autorizzato.
3. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle ordinanze del Sindaco.
4. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
5. La concimazione dei terreni adibita ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta in prossimità di abitazioni, pozzi d'acqua potabile e corsi d'acqua, ad una distanza inferiore di quella stabilita dalle norme speciali vigenti in materia.
6. Nelle fasce di tutela dei pozzi d'acqua potabile è vietato lo spandimento e le altre operazioni umane ai sensi del D. P. R. n. 236/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. E' fatto assoluto divieto di effettuare la concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali e prodotti maleodoranti nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 15 agosto, salvo aratura immediata ed interrimento.
8. E' fatto assoluto divieto di effettuare la concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali e prodotti maleodoranti nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 ottobre, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, salvo aratura immediata ed interrimento.
9. Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'autorità sanitaria.
10. Il Sindaco potrà con ordinanza limitare l'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.
11. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Art. 20 – Trasporto di materiali di facile dispersione

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Art. 21 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli accessi degli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.
3. In caso di abbandonanti neviccate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.
6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

Art. 22 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

1. Resta vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità comunale e dalle altre autorità indicate dalla legge.
3. Senza apposita autorizzazione è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.
4. Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito, o che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato.
5. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato.
6. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 23 – Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, a causa della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.
4. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti. Se installate sulla pubblica via, le uscite degli scarichi aeriformi devono essere orientate verso l'alto, e ad una altezza non inferiore a due metri dal suolo.

Art. 24 – Altri atti vietati

1. In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
 - b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
 - c) collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
 - d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
 - e) eseguire qualsiasi giuoco, che possa costituire pericolo o molestia, fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
 - g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane, e bagnarsi nelle stesse;
 - h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
 - i) sedersi sulle aiuole, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti. E' comunque vietato sedersi a terra ovvero sui gradini di monumenti od edifici quando il fatto: a) sia contrario al decoro urbano; b) limiti il libero utilizzo degli spazi pubblici ovvero la fruizione cui sono destinati; c) renda difficoltoso o pericoloso l'accesso agli spazi pubblici;
 - j) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
 - k) salire in piedi sulle panchine. E' comunque vietato sdraiarsi sulle panchine allorquando il fatto: a) sia contrario al decoro urbano; b) limiti il libero utilizzo e la fruizione cui sono destinate da parte di altri;

- l) chiedere l'elemosina con petulanza, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori e/o animali;
 - m) alimentare e/o catturare in qualsiasi modo piccioni, tortore e altri animali di città;
 - n) E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale e in qualunque periodo dell'anno, di somministrare cibo di qualunque natura ai colombi che stazionano nel territorio comunale. E' altresì vietato l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili a detti animali (ad esempio giardini pubblici). Sono esclusi dal presente provvedimento tutti gli allevatori di colombi domestici e viaggiatori, regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività. Autorizzazioni in deroga possono essere concesse in ragione di particolari situazioni ambientali e sociali. Potranno, inoltre, essere individuate aree di alimentazione stabilite e/o concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale.
Nel territorio comunale i proprietari d'immobili, soprattutto se in stato di abbandono o sfitti, devono proteggere e/o chiudere, con idonei mezzi, tutti gli accessi, i varchi, le nicchie, ecc. che possono offrire rifugio e, quindi, essere utilizzati dal colombo di città "Colomba livia forma domestica" per dormire o nidificare.
 - o) incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo specifico;
 - p) intrattenersi o introdursi nei parchi pubblici recintati al di fuori dell'orario di apertura al pubblico.
2. Resta altresì vietato:
- 1) condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorché chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
 - 2) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti o bevande;
 - 3) condurre animali negli impianti sportivi e nei parchi attrezzati;
 - 4) introdurre animali negli edifici comunali aperti al pubblico;
 - 5) introdurre animali all'interno del cimitero comunale.
3. Fermo restando il rispetto delle esigenze di igiene e di sicurezza, sono esclusi da taluni divieti i cani-guida che accompagnano le persone non vedenti, **nonché i cani delle forze di polizia e della Protezione Civile durante l'impiego per fini d'istituto.**

Art. 25 – Consumo di bevande alcoliche

- 1. Per i minori di anni diciotto è vietato consumare e/o detenere al fine del consumo in tutti luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato.
- 2. Per i maggiori di anni diciotto, dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno nelle seguenti zone:
 - a) nei giardini/parchi pubblici denominati "Parco Europa" e "Parco Munari" e loro aree limitrofe;
 - b) Piazza Giovanni XXIII, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, Piazza Marconi e Vicolo Marconi;
 - c) nei pressi dei monumenti e loro aree limitrofe, è vietato consumare e/o detenere in luogo pubblico, al fine del consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato, con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati.
- 3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 ai sensi dell' art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.
- 4. L'abbandono di bottiglie, lattine, bicchieri di qualsiasi materiale e/o contenitori di qualsiasi genere è vietato e sanzionato ai sensi del vigente Regolamento consortile per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 26 – Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

- 1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.
- 2. Il Sindaco può vietare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.

3. Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi d'igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.
4. La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti.

TITOLO III – QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 27 – Disposizioni di carattere generale

1. In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati e sposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo o alle occupazioni altrui.
2. Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi da gioco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare detti sedi.

Art. 28 – Servizi di pubblico interesse

1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici o che effettuano esclusivamente o prevalentemente prestazioni di servizi, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, al fine di tutelare anche la quiete pubblica ed il riposo delle persone nonché l'ordine e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo non sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con ordinanza di cui al comma 1; sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.
3. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 29 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti di circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima.
3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali e le conseguenti operazioni sul territorio comunale, **nonché i cortei funebri.**

Art. 30 – Custodia e detenzione di cani o di altri animali

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.
3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
4. Oltre a quanto previsto dall'art. 24, lett. d), ai proprietari di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o altre lesioni cutanee.
5. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, è altresì vietato ai proprietari o detentori di animali abbandonare i medesimi in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete o possano rendersi pericolosi per la sicurezza in generale.

Art. 31 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, 2° comma, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno esser tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non inferiore a centimetri ottanta.
2. Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola secondo normativa vigente.
3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono esser tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
 - b) i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
 - c) i cani delle forze di polizia e della Protezione Civile durante l'impiego per fini d'istituto.

Art. 32 – Cattura dei cani e di altri animali

4. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.
5. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 33 – Tutela degli animali

1. E fatto divieto di:
 - a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, in contrasto con le vigenti disposizioni in materia;
 - b) abbandonare animali nel territorio del Comune;
 - c) addestrare cani da guardia o per altri scopi ricorrendo alla violenza;
 - d) detenere animali in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessario, non prestando loro sufficienti cure sanitarie;
 - e) spostare dal loro ambiente naturale i gatti che vivono in libertà: essi potranno essere catturati soltanto da personale autorizzato.
2. E' vietato:
 - a) detenere cani a catena. Il collare non deve essere troppo stretto;
 - b) detenere cani sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo, sufficientemente ampio e al riparo da sole e intemperie.
3. E' vietato svolgere nel territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali.
4. E' fatto divieto di allevare e rivendere animali tenendoli in condizioni incivili, fermo restando che le attività di allevamento e vendita di animali sono soggette alle autorizzazioni richieste dalle rispettive normative. In proposito, i negozianti o i venditori ambulanti, operanti nel territorio comunale, non possono detenere od esporre al pubblico animali da affezione per la vendita, custoditi in gabbie che limitino i loro movimenti, sì da impedirne le funzioni fisiologiche o da minacciare l'equilibrio fisico e psichico.
5. Tale divieto è esteso al commercio di animali in fiere o mercati.

Art. 34 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

1. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio televisori, video giochi, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato e alla quiete pubblica.

Art. 35 – Impianto e uso di macchinari

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Art. 36 – Segnalazioni sonore, sirene e campane

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.
3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 37 – Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico dev'essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
2. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 38 – Attività rumorose vietate

1. Sono vietate:
 - a) le grida dei venditori di merce in genere;
 - b) la pubblicità sonora;
 - c) l'uso di amplificatori sonori;
 - d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.
3. Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate e disciplinate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Art. 39 – Attività professionali rumorose e incombode

1. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incombode, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco.
2. Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, tali limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato.
3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
4. L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti industriali o artigiani dovrà rientrare nei seguenti limiti massimi:
 - a) 60 decibel (B) di giorno;
 - b) 40 decibel (A) di notte, intendendo per notte il periodo compreso dalle ore 20.00 alle ore 07.00 da ottobre a marzo e dalle ore 21.00 alle ore 06.00 da aprile a settembre.
5. Il rumore dovrà essere rilevato all'uscita dello stabilimento, al suolo e ad una distanza uguale all'altezza del muro.
E' ammessa una tolleranza di 20 decibel, oltre il rumore di fondo e con un massimo di 45 decibel di notte e di 60 decibel di giorno, quando il rumore di fondo è inferiore a questi valori.

6. Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.
7. Il Sindaco, in casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

Art. 40 – Rilevamento e repressione delle attività rumorose

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici dell'Unità sanitaria locale.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare o a ridurre il rumore ed il disturbo.

Art. 41 – Artisti di strada, mestieri girovaghi con connotazione artistica

1. Si intendono: a) mestieri girovaghi con connotazione artistica quelli dei ritrattisti, caricaturisti, "scultori" di palloncini e in ogni caso quelle attività di vendita di oggetti creati estemporaneamente sul posto e di norma con offerta libera; b) per artisti di strada: i ballerini, danzatori, giocolieri, madonnari, mimi, musicisti, attori, burattinai, statue viventi, prestigiatori, saltimbanchi, in ogni caso senza l'impiego di palcoscenico, platea o di apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità degli artisti ovvero attraverso l'impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli stessi e che si esibiscono nel rispetto di quanto al presente articolo e la cui eventuale occupazione di suolo pubblico, avuto riguardo ad eventuali attrezzature, sia inferiore a mezzo metro quadrato.
2. L'interessato svolge l'attività previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in base alla normativa vigente.
3. La SCIA può essere presentata in carta libera a mani, ovvero trasmessa via fax o email al Sindaco.
4. La segnalazione deve contenere: a) i dati anagrafici del richiedente e di eventuali collaboratori insieme alla copia di un documento di riconoscimento del richiedente e di ciascun collaboratore; b) la tipologia e l'orario dell'attività svolta c) l'indicazione dei luoghi prescelti; d) se l'attività necessita di occupazione di suolo pubblico con strumenti o manufatti, la dichiarazione che questa non eccede il mezzo metro quadrato; e) recapiti (telefono, fax, mail ecc.) per comunicazioni tempestive da parte del Comune.
5. Nel caso in cui l'attività necessiti di occupazione di suolo pubblico con strumenti o manufatti superiore a mezzo metro quadrato, la SCIA dovrà essere corredata dal provvedimento di concessione di suolo pubblico.
6. La segnalazione così trasmessa, contenuta anche su supporto elettronico, va conservata per tutto il tempo dell'esibizione, deve essere esibita su richiesta degli agenti di Polizia Locale. Il segnalante ed i suoi collaboratori devono svolgere le attività dichiarate insieme e nello stesso luogo.
7. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista è esclusa dall'obbligo preventivo del provvedimento concessorio ai fini dell'applicazione del regolamento COSAP.
8. Sono cause di immediata sospensione dell'attività segnalata l'inosservanza della normativa di pubblica sicurezza, nonché l'inosservanza di leggi e regolamenti comunali in materia di ordine pubblico, sicurezza, viabilità, decoro urbano, occupazione del suolo pubblico, attività rumorose e di tutte le altre norme del presente articolo; la ripetuta violazione delle predette norme è motivo di annullamento della SCIA.
9. Le attività dovranno avvenire senza l'impiego di amplificazione sonora, palcoscenico, quinte, platea, sedute per il pubblico, attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare, nella performance, animali di qualsiasi specie.
10. Qualsiasi attività disciplinata dal presente articolo non potrà avere durata superiore alle 2 ore nello stesso luogo. Trascorso tale termine gli artisti hanno l'obbligo di spostarsi in altro luogo, ad una distanza non inferiore a metri 200, con divieto di tornare nello stesso luogo nell'arco della stessa giornata.
11. Qualsivoglia esibizione che comporti l'emissione di suoni, con la voce o strumenti musicali o simili, non potrà svolgersi contemporaneamente a concerti, spettacoli, esposizioni organizzati da enti pubblici o soggetti privati autorizzati dal Comune, in un raggio inferiore a metri duecento da tali eventi. Resta in ogni caso salvo il regolamento comunale sulla attività rumorose.
12. Lo svolgimento delle attività è consentito: a) dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18; b) nei seguenti luoghi: Piazza Giovanni XXIII, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, nei parchi pubblici.
13. Lo svolgimento delle attività è comunque vietato: a) ove sia al momento dell'esibizione esercitata l'attività mercatale; b) nelle immediate adiacenze delle scuole in concomitanza con lo svolgimento dell'attività

didattica e dei luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose; c) nei pressi di case di cura e case di riposo.

14. È facoltà dell’Autorità locale di Pubblica Sicurezza di vietare temporaneamente, con propria ordinanza dovuta a specifiche esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, l’arte in strada ovvero limitarne ulteriormente l’orario in cui essa è consentita.
15. L’artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere qualsivoglia forma di corrispettivo in denaro per la propria esibizione, dovendo sempre essere l’offerta, da parte del pubblico, del tutto libera. E’ consentito il passaggio “a cappello” tra il pubblico. Né l’artista né i suoi collaboratori potranno importunare in alcun modo i passanti per la richiesta delle offerte.
16. E’ vietato all’artista esercitare il commercio ambulante, ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d’ingegno che vengano realizzate nel corso dell’esibizione ovvero che riproducano su supporto durevole (registrazioni audio o video, opere pittoriche dell’artista) l’esibizione dell’artista.
17. Le attività di cui al presente articolo dovranno avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti e, in particolare, in materia di circolazione e sicurezza stradale, igiene, inquinamento acustico e ambientale, tutela del diritto d’autore.
18. Non è consentita alcuna attività che possa, anche solo potenzialmente, arrecare danni a persone e cose. L’artista è personalmente responsabile di eventuali danni a persone e cose causati dalla sua esibizione. E’ assolutamente vietato esibirsi mediante l’uso di fiamme libere.
19. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (ai sensi dell’art. 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Nell’ambito del procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni di cui sopra si applica l’istituto della diffida amministrativa di cui all’art. 2-bis della L.R. Veneto 10/1977 e successive modifiche e integrazioni.
20. Non si dà luogo a diffida in ipotesi di attività svolta senza SCIA ovvero con SCIA sospesa, annullata o revocata, per vizi esistenti al momento della segnalazione.

Art. 42 – Mestieri girovaghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi diversi da quelli di cui all’articolo 41 sono vietati nell’area urbana e comunque nelle aree già interdette al commercio ambulante come da regolamento vigente in materia.

Art. 43 – Trasporto di oggetti

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi dev’essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.
4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 44 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi

1. E’ vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.

Art. 45 – Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

1. Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.
2. I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli agenti della Polizia municipale e depositati in idoneo locale del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse.

Art. 46 – Rovinio di parti o accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel titolo II del presente regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
2. Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.
3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.
4. Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 47 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono esser assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve esser fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati e di pubblico transito.

Art. 48 – Protezioni in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 49 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a m. 1.20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 50 – Apertura di botole e chiusini

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 51 – Pitture e verniciature fresche

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno esser opportunamente segnalati o riparati.

Art. 52 – Esposizioni

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 53 – Installazione di tralici, gru ed altri impianti di sollevamento

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento comunale in materia di occupazione degli spazi pubblici, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 54 – Disposizioni su cantieri edili

1. In tutti i cantieri dove si svolgono interventi edilizi, così come previsti dal regolamento edilizio comunale, dev'essere esposta in modo chiaro e visibile dalla pubblica via una tabella delle dimensioni minime di cm. 70 x 100 con le seguenti indicazioni:
 - a) tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) estremi del titolo abilitativo;
 - c) nominativo del committente;
 - d) nominativo del progettista;
 - e) nominativo del direttore dei lavori;
 - f) nominativo del responsabile di cantiere;
 - g) nominativo del responsabile della sicurezza;
 - h) recapito telefonico per emergenze.
2. I cantieri in fregio agli spazi aperti al pubblico devono essere opportunamente recintati. Le recinzioni devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m. 2,00 e, al pari di tutte le altre strutture provvisorie, devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Le aperture che si applicano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebra e segnaletica stradale, devono essere muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e devono essere rispettate tutte le prescrizioni indicate nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
4. In cantiere devono essere conservati, a disposizione degli agenti addetti al controllo, il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o D.I.A.) con gli elaborati grafici allegati e ogni ulteriore autorizzazione necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o della caratteristiche ambientali del luogo.
5. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.

Art. 55 – Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 56 – Recinzioni

1. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,20.

Art. 57 – Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose, e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

Art. 58 – Uso e manomissione di segnali

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 59 – Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18.6.1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934 (G.U. 28.9.1934, n. 266) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620.
3. E' vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
4. Per disciplinare quanto stabilito dal precedente comma, il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, con apposita ordinanza potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito dei combustibili in questione.

Art. 60 – Impianti, contatori e bombole del gas

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.
2. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.
3. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.
4. E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi interrati. Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 61 – Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche o in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm 10x20 contenente la scritta: "in caso di emergenza chiamare", seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 62 – Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
 - 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
 - 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;

- 3) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
 - 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
 - 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
 - 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.
2. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione di incendi, nonché dall'art. 23 del presente regolamento e dal punto 3) del comma precedente, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati ed insistenti al suolo, ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile e dalle ferrovie.
 3. Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi.

Art. 63 – Uso delle risorse idriche potabili

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO IV – COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI

Art. 64 – Obbligo di vendita

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 65 – Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.
3. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
4. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 66 – Indicazione del peso delle merci

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce, al netto della tara.

Art. 67 – Esposizione dei prezzi

1. Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.
2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.
3. Chiunque viola la disposizione del presente articolo sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 516,00 ad euro 3.098,00. L'autorità competente è il sindaco, ai sensi dell'art. 22 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. Il prezzo di vendita è espresso per unità di prodotto o per unità di misura; deve essere comprensivo di IVA e di qualsiasi altra imposta se prevista.
5. L'obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo nei negozi che vendono opere d'arte, antichità e oreficeria, può ritenersi rispettato anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Industria e Commercio N. 3467/C del 28/05/1999.

Art. 68 – Carta da avvolgere

1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Art. 69 – Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso

1. E' vietato il commercio in forma itinerante lungo le strade comprese nei centri abitati.
2. Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato altresì nelle altre strade ed aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza.
3. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco, sentita la commissione per il commercio ambulante.
4. Nell'area di cui al comma primo e secondo, sono vietati, senza apposito permesso del Comune, anche gli altri mestieri girovaghi.
5. E' vietata la sosta di attesa per un tempo superiore a quello strettamente necessario al servizio della clientela presente.

Art. 70 – Contegno degli esercenti il commercio

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.
2. E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giuochi o scommesse.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, e quando occorra, grembiuli, camici, copricapi ed altri indumenti, decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti intrisi di sangue.
4. Resta vietato agli esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.
5. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.
6. Il Sindaco potrà disporre la sospensione dell'esercizio per una durata superiore a sette giorni, dopo aver sentito il parere della commissione per il commercio fisso od ambulante.

Art. 71 – Chiusura temporanea di negozi, laboratori, esercizi pubblici e di altri locali eroganti servizi al pubblico

1. Salvo fondati motivi di impossibilità, la chiusura temporanea di negozi, laboratori, esercizi pubblici e di altri locali eroganti servizi al pubblico deve essere resa nota con apposito manifesto esposto in luogo ben visibile e con almeno tre giorni di anticipo.
2. Il manifesto, con l'indicazione dei giorni o del periodo di chiusura, deve rimanere esposto fino alla riapertura del locale.
3. Nel periodo estivo ed in altre occasioni particolari nelle quali è prevista la chiusura contemporanea e prolungata di molti esercizi, con ordinanza del Sindaco, previa intesa con le categorie interessate, potrà essere predisposto un piano, affinché venga tenuto aperto un numero di locali sufficiente ad assicurare i servizi alla cittadinanza.

Art. 72 - Installazione ed il funzionamento di apparecchi radio, televisivi e di riproduzione sonora e visiva

1. L'installazione ed il funzionamento di apparecchi radio, televisivi e di riproduzione sonora e visiva all'interno di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e in pubblici esercizi non è soggetta al rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, quando i

- trattenimenti predetti vengano effettuati in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale e non siano svolti in locali appositamente allestiti o a ciò destinati in via esclusiva.
2. L'uso degli apparecchi radio o di riproduzione sonora in genere deve cessare alle ore 23.00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato, da attestarsi tramite perizia giurata di un tecnico abilitato, oppure qualora per la particolare localizzazione dello stesso la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto ad insediamenti abitativi; in tali ipotesi gli apparecchi potranno essere usati fino all'orario di chiusura dell'esercizio; in ogni caso il suono non deve essere percepito nelle abitazioni vicine, sia a finestre aperte che chiuse.
 3. L'utilizzo di apparecchi televisivi è soggetto alle seguenti modalità:
 - a) gli apparecchi televisivi devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
 - b) devono essere evitati gli affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
 - c) gli apparecchi televisivi non devono essere visibili dall'esterno del locale e devono essere tenuti a basso volume;
 - d) l'uso degli apparecchi deve cessare a partire dalle ore 23.00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato (da attestarsi tramite perizia giurata da tecnico abilitato) oppure qualora per la particolare localizzazione dello stesso la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica, avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto ad insediamenti abitativi; in tali ipotesi gli apparecchi potranno essere usati fino all'orario di chiusura dell'esercizio; in ogni caso il suono non deve essere percepito nelle abitazioni vicine, sia a finestre aperte che chiuse;
 - e) durante le trasmissioni non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, per evitare che si trasformi, con la disposizione in fila di sedie o panche, in una sala televisiva vera e propria;
 - f) non deve essere corrisposto alcun compenso da parte degli avventori per la visione dei programmi sia sotto forma di biglietto di ingresso sia di maggiorazione del prezzo delle consumazioni.
 4. L'esercizio prolungato oltre le ore 23.00 delle succitate attività di trattenimento è soggetto a comunicazione da parte del titolare del pubblico esercizio, il quale dovrà produrre al settore attività produttive la perizia giurata di un tecnico abilitato comprovante l'insonorizzazione del locale.

Art. 73 - Trattenimenti musicali e simili

1. La realizzazione di trattenimenti musicali e simili, esclusi i trattenimenti danzanti, all'interno di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e in pubblici esercizi è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, Qualora i trattenimenti predetti vengano effettuati in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale di somministrazione e non siano svolti in locali appositamente allestiti o a ciò destinati in via esclusiva, l'esercizio di detta attività non è assoggettato alla licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..
2. L'esercizio di dette attività dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1) il volume sonoro deve essere contenuto in modo da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale da non essere da richiamo per il pubblico all'esterno dello stesso;
 - 2) l'attività di trattenimento deve cessare entro le ore 23.00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato (da attestarsi tramite perizia giurata di un tecnico abilitato) oppure qualora per la particolare localizzazione dello stesso la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto ad insediamenti abitativi; in tali ipotesi il trattenimento potrà essere protratto fino all'orario di chiusura dell'esercizio; in ogni caso il suono non deve essere percepito nelle abitazioni vicine, sia a finestre aperte che chiuse;
 - 3) gli impianti elettrici devono essere realizzati da personale abilitato ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge (legge n. 46/1990);
 - 4) l'uso di strumenti o riproduttori di suoni e altoparlanti in genere è consentito solo se esercitato con moderazione, in modo da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica;

- 5) non deve essere corrisposto alcun compenso da parte degli avventori in occasione dei trattenimenti suesposti, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia sotto forma di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- 6) è vietata la modifica delle strutture e degli arredi dell'esercizio atta a realizzare spazi funzionali in via prevalente alla fruizione da parte della clientela del trattenimento rispetto all'attività principale.

Art. 74 – sanzioni amministrative previste per le violazioni agli articoli 72 e 73

1. Le trasgressioni alle prescrizioni contenute negli artt. 72 e 73 saranno punite secondo quanto previsto dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e dall'art. 7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con una sanzione amministrativa in forma ridotta di € 100,00, fatta salva l'applicazione delle maggiori sanzioni pecuniarie, nonché di quelle accessorie, previste in caso di violazione di specifiche norme di legge, e con particolare riferimento all'art. 10, 2° comma, della legge n. 447/1995 e all'art. 659 del codice penale.
2. Nel caso in cui l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo comporti inquinamento acustico o disturbo alla quiete pubblica, si procederà alla riduzione dell'orario di esercizio dell'attività a norma dell'art. 20 della legge regionale 21.09.2007, n. 29, fatte salve le sanzioni previste da particolari disposizioni di legge.

TITOLO V – NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 75 – Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni

1. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione dell'Autorità per gli accertamenti, il pagamento in misura ridotta e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 76 – Importi delle sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge e fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, per le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento di Polizia Urbana si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
2. Nell'ambito delle sanzioni edittali di cui all'art. 7-bis del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, la Giunta Comunale con apposita deliberazione potrà determinare e aggiornare gli importi minimi e massimi per determinate violazioni.

Art. 77 – Sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi e delle cose

1. Fatte salve le altre disposizioni di legge in merito, quando la violazione abbia arrecato danni al patrimonio comunale, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona obbligata in solido il ripristino dello stato dei luoghi o delle cose o l'eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine, quale sanzione amministrativa accessoria.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 – Abrogazione di norme preesistenti

1. Il presente regolamento abroga:
 - 1) il regolamento di polizia urbana approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28/11/2002;
 - 2) ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Art. 79 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, previa approvazione, entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nelle forme di legge.